

A. (Mod.  
Mod. 20)

Procuratore Generale Milano  
Sezione Penale

6 DIC. 2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VISTO  
Il Procuratore Generale

# Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA  
V SEZIONE PENALE

**Dott. GIUSEPPE CERNUTO** Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa penale contro

G \_\_\_\_\_, nato a Lima (Perù) l'1/12/1957, libero, presente;  
domicilio dichiarato in \_\_\_\_\_  
difeso di ufficio dall'avv. Davide Giacomo Cattaneo, presente

Parte Civile: \_\_\_\_\_, presente  
difesa dall'avv. Claudio Panizza, presente

## IMPUTATO

1)  
del reato previsto e punito dall'art. 572 cp., perché, sottoponendo la convivente a ripetute vessazioni fisiche e psichiche, in particolare con ingiurie del tipo: "mierda-eras una perra (cagna)- eras una desgraciada" in altra occasione "concha tu madre (figlia di puttana)" e in data 13 luglio 2008 percuotendola con calci e pugni su tutte le parti del corpo lanciandole piatti le cagionava lesioni personali consistite in "contusioni multiple corpo, arti e capo da percosse"; complessivamente ingenerando insopportabili e denigranti condizioni di vita, maltrattava \_\_\_\_\_ dal febbraio 2000 permanente fino al 13 novembre 2008.

2)  
del reato previsto e punito dall'art. 582 cp., come descritto nel precedente capo di imputazione, cagionava a \_\_\_\_\_ lesioni personali, in data 13 luglio 2008 consistite in "contusioni multiple corpo, arti e capo da percosse" dalle quali derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7 s.c..  
Commesso \_\_\_\_\_ e in data 13 luglio 2008.

Sent. N. 11157/13

Del 16/10/2013

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

II 04/12/2013

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b)
- c) Mod. I

II 10/2/14 PROCUR  
QUESTURE / SP

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale  
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale  
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

1. G. veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione trascritta in epigrafe.

Nel corso del dibattimento il Tribunale acquisiva documentazione, sentiva i testi ~~\_\_\_\_\_~~ e procedeva all'esame dell'imputato.

All'esito le parti presentavano le conclusioni, e chiedevano: il pubblico ministero la condanna per tutti i reati, astretti nel vincolo della continuazione, alla pena di un anno di reclusione; la difesa di parte civile la condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni cagionati a C., quantificati in euro 20.000, con concessione di una provvisionale di euro 5.000 e vittoria di spese ed onorari; la difesa dell'imputato l'assoluzione da tutti i reati e, in subordine, la condanna al minimo della pena, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

2. Le risultanze dibattimentali provano la penale responsabilità dell'imputato limitatamente al fatto di lesioni contestato al capo 2); gli elementi raccolti non consentono invece di affermare, al di là di ogni dubbio ragionevole, la sussistenza del reato di maltrattamenti ulteriormente ascritto sub 1).

Il processo trae origine dalla querela sporta nel luglio 2008 dall'ex convivente dell'imputato, ~~\_\_\_\_\_~~, dopo un litigio che ha costituito l'occasione per chiudere definitivamente un rapporto avviato in Perù, durato in Italia circa otto anni e di cui l'atto ripercorre l'andamento complessivo.

L'accertamento dibattimentale ha però ridimensionato la portata dell'occorso e delineato una cornice fattuale che non consente di ritenere integrati gli estremi del reato di maltrattamenti.

La stessa deposizione della persona offesa ha messo in evidenza la sostanziale episodicità dei fatti specifici a connotazione violenta, minacciosa

2  
fl

o insultante di cui l'imputato si è reso protagonista e che, alla luce delle prove complessivamente raccolte, si esauriscono nelle lesioni descritte all'imputazione sub 2) e in poche altre situazioni: distribuite in anni di relazione, insufficienti a manifestare un disegno vessatorio e prive di collegamenti con contesti familiari oppressivi che le prove tendono, piuttosto, ad escludere.

Le risultanze istruttorie danno atto, infatti, di una collocazione quanto meno paritaria nelle dinamiche familiari e di un approccio al partner reattivo e tutt'altro che subordinato della C. 2: persona di maggiore scolarizzazione, con diploma di grafotecnica e già dipendente della polizia nazionale nel Paese di origine; autonoma, munita di redditi propri e di una propria vita di relazione qualificata dallo svolgimento continuativo di attività lavorative; verosimilmente di maggiore attitudine al rapporto con gli altri ed in grado di esprimere questa inclinazione, tanto da avere assunto la gestione di un bar i cui costi erano sostenuti anche dall'imputato, trascorrendo la maggior parte (e in alcuni periodi la quasi totalità) della giornata fuori casa; per propria stessa ammissione, capace di assumere atteggiamenti provocatori nei confronti del G. ; munita di patente e di un'autovettura, laddove l'imputato non è invece capace di guidare l'automobile; in grado di rispondere alla pari alle sue sollecitazioni e capace di farsi intestare la piena proprietà di un immobile nonostante il mutuo correlativo fosse a carico del G. che ha sempre svolto l'attività di muratore.

La vicenda risulta dunque inquadrata in un affievolimento progressivo del rapporto sentimentale, reso evidente dal presumibile consolidamento di una relazione tra la persona offesa ed un altro uomo di origine italiana, verosimilmente con maggiori capacità economiche (in quanto dipendente di banca in pensione) rispetto a quelle dell'imputato; nell'intrecciarsi di dissidi economici, originati delle risposte negative della C. al disagio che il prevenuto ha manifestato nel sopportare (e avere sopportato) oneri finanziari che, a fronte dell'evoluzione del rapporto, ricadevano a vantaggio di una persona che gli diveniva praticamente estranea; e nella difficoltà di

1 \*

3  
Al

gestire con lucidità, civiltà e comprensione reciproca la fine di una relazione che, per ammissione di entrambi i protagonisti, prima di spegnersi tra risentimenti e contrasti aveva avuto anche momenti belli ed un vissuto condiviso.

Lo scenario non è quindi quello - pur ricorrente nei processi per maltrattamenti - di un rapporto palesemente squilibrato, in cui la donna è oppressa da un contesto culturale marginalizzante e l'uomo, già prima di assumere modi violenti, ne aveva annullata la dimensione personale e sociale. Non consta che C. abbia vissuto la relazione con l'imputato da "vittima" e, nei momenti di tensione, la litigiosità risulta essere stata reciproca.

3. Dopo un matrimonio in giovane età ed il successivo divorzio, negli anni '90 la persona offesa conosceva l'imputato ed avviava una relazione, in Perù, che proseguiva anche dopo la decisione del G. di venire in Italia alla ricerca di un lavoro.

Il 31.12.1999 la C. giungeva anch'ella in Italia e, benché priva di permesso di soggiorno, decideva di rimanerci.

In prima battuta la coppia fruiva del riferimento logistico di un appartamento in Milano, nella disponibilità della sorella del prevenuto. Nel febbraio 2000 la persona offesa trovava lavoro quale badante di una coppia di anziani e si trasferiva a vivere da loro, occupando il posto letto in solo in occasione del fine settimana.

In questo periodo si ha notizia di un rapporto non particolarmente cordiale tra le due cognate e di due episodi specifici di tensione, degenerati in percosse: il primo, collocato nel maggio 2000, all'esito del quale l'imputato reagiva al diniego della C. di accompagnarlo ad un pranzo (presumibilmente in un contesto familiare, trattandosi del giorno della festa della mamma) con uno schiaffo; il secondo, nel giugno dello stesso anno, originato da un moto di gelosia della persona offesa che rinfacciava all'imputato il rapporto con un'altra donna, inducendo nel G. una reazione concretizzata anche in questo caso in due schiaffi.

Al

Successivamente, la sanatoria colf badanti approvata con decreto legge del 7 settembre 2002 consentiva alla coppia di regolarizzarsi, di ampliare le proprie prospettive e di rendersi autonoma dal punto di vista abitativo, lasciando l'appartamento di via \_\_\_\_\_

L'imputato ristrutturava un piccolo immobile in Milano, \_\_\_\_\_ all'angolo con via \_\_\_\_\_ nel 2003 la coppia cominciava a convivere, su autorizzazione della proprietaria; in seguito alla concessione del permesso di soggiorno, ne veniva formalizzato l'acquisto a nome della \_\_\_\_\_, con canalizzazione del mutuo pari alla quasi totalità del costo di 95.000 euro (al netto dell'anticipo di 5.000 euro, versato da entrambi) su un c/c bancario acceso presso un'agenzia della Banca \_\_\_\_\_ cointestato ad imputato e persona offesa ma alimentato solo dai redditi del primo.

All'epoca il G \_\_\_\_\_, oltre all'attività di muratore, svolgeva nelle ore serali anche un secondo lavoro per conto di un'immobiliare; la donna, dopo la morte degli anziani cui fungeva da badante, aveva concordato con alcune famiglie l'incarico di occuparsi delle pulizie domestiche; entrambi lavoravano molte ore al giorno; il reddito della donna (in nero) veniva ordinariamente mantenuto liquido per sopperire alle esigenze di vita di entrambi.

Si sviluppava così un menage familiare con momenti che la persona offesa ha definito anche "molto belli" cui si accompagnavano però, specie nelle occasioni (coincidenti con le riunioni familiari in occasione di ricorrenze o compleanni) in cui il \_\_\_\_\_ eccedeva nel consumo di alcolici, contrasti nel corso dei quali l'imputato scadeva in atteggiamenti aggressivi, insultanti o violenti, cui la persona offesa ha dichiarato di avere risposto "colpo su colpo".

Con riferimento ad atteggiamenti genericamente minacciosi, la \_\_\_\_\_ ha dichiarato altresì che si sono verificati, approssimativamente, due o tre volte l'anno.

Con riferimento a questa fase della relazione, fino al 2008, la persona offesa ha descritto due episodi specifici, uno di percosse e l'altro di lesioni.

Nel 2007, all'esito del diniego della Salazar di accompagnare l'imputato in auto a \_\_\_\_\_ per partecipare ad una riunione familiare, insorgeva un litigio nel corso del quale il G\_\_\_\_\_ colpiva la donna con uno o due schiaffi; in un'altra occasione, in epoca imprecisata, dopo che avevano bevuto insieme l'imputato prendeva atto del rifiuto della persona offesa di andare a comprare un'altra birra e le lanciava contro un bicchiere, colpendola e procurando una lesione che richiedeva una medicazione casalinga.

Nel frattempo la coppia riusciva ad acquistare, grazie alla concessione di un altro mutuo, un appartamento a \_\_\_\_\_ che veniva cointestato ad imputato e persona offesa, con canalizzazione dei ratei sempre sul c/c alimentato dai redditi del prevenuto. Era dunque possibile liberare l'immobile di viale \_\_\_\_\_ e ristrutturarlo ulteriormente, anche in questo caso a spese dell'imputato e con il suo apporto lavorativo diretto, per aprirvi un bar di cui la \_\_\_\_\_ assumeva la gestione.

La nuova situazione determinava la donna, che apriva il bar alle 6 del mattino, a trascorrere gran parte della giornata fuori casa ed induceva nel G\_\_\_\_\_

in alcune circostanze, atteggiamenti gelosi: la persona offesa ha precisato, al proposito, che le discussioni avvenivano in occasione dei suoi rientri a \_\_\_\_\_ ad ora tarda o quando si dichiarava stanca rifiutando, per questa ragione, di recarsi a \_\_\_\_\_ dai parenti dell'uomo.

Si giunge così al 2008: anno in cui il rapporto sentimentale si sfalda, in corrispondenza (nella ricostruzione dell'imputato, non smentita dalle dichiarazioni della persona offesa) dell'avvio da parte della \_\_\_\_\_ del rapporto con un altro uomo; ed in cui le difficoltà economiche divenivano insostenibili, alla luce della gravosità dei due ratei di mutuo (quello per la casa pari a 1.200 euro al mese circa, quello del negozio pari a 750 euro al mese circa) che neppure il doppio lavoro del G\_\_\_\_\_ riusciva a sostenere e che, nelle aspettative della coppia, avrebbe dovuto giovare dei redditi del bar che invece non decollavano.

Man mano che il rapporto si deteriorava, la donna procurava di rientrare a casa sempre più tardi, per ridurre al minimo le occasioni di stare assieme all'imputato; situazione cui quest'ultimo reagiva con nervosismo crescente. Parallelamente, dopo un anno circa la donna chiudeva il bar, per scarsa redditività, e decideva di riconvertire ancora una volta l'immobile di viale \_\_\_\_\_ per aprire una nuova attività di sartoria.

Nonostante il contesto di maggiore tensione complessiva, anche in quest'ultimo periodo l'episodio violento specifico di cui si ha notizia è solo uno, corrispondente a quello per cui è stata elevata la contestazione di lesioni.

Dopo essere uscita al mattino presto ed avere trascorso fuori casa il resto della giornata, nel pomeriggio di domenica 13 luglio 2008 la donna rientrava nell'appartamento di \_\_\_\_\_, ove trovava l'imputato in compagnia dell'amico F. \_\_\_\_\_, intenti a consumare birra; non si fermava con loro ma andava direttamente a sdraiarsi in camera da letto. Qui veniva raggiunta dal G. \_\_\_\_\_, che la accusava di trascurarlo e di averlo appena tradito: circostanza di cui aveva maturato il sospetto nel vedere la compagna rientrare con i capelli bagnati ed apparentemente reduce da una doccia.

Alla richiesta di sapere dove si fosse recata dal mattino, la donna confermava - in termini che per ammissione della stessa \_\_\_\_\_ sono risultati "di sfida" - di avere trascorso del tempo con il proprio amante.

L'imputato reagiva con gli insulti trascritti all'imputazione sub 1 ("*mierda .. eras una perra (cagna) .. eras una desgraciada*"), scagliava verso la donna alcuni piatti e, nonostante il tentativo di sottrarsi, la colpiva al corpo ed alla testa con pugni e calci.

La \_\_\_\_\_ si rivolgeva immediatamente alla locale Stazione dei Carabinieri ove i militari decidevano, in primo luogo, di accompagnarla al pronto soccorso. All'ospedale di \_\_\_\_\_ venivano refertate contusioni multiple al capo, con presenza di ematomi sottogaleali diffusi al capillizio, contusioni all'addome e agli arti superiori ed ecchimosi multiple all'addome e al torace, guaribili in sette giorni.

La <sup>C.</sup> veniva dunque riaccompagnata a casa, presumibilmente dopo le 22 (come si desume dall'orario di accettazione al pronto soccorso, le 20.19, e dalla presentazione successiva della querela), dai Carabinieri che intimavano all'imputato di cessare ogni atteggiamento violento.

Subito dopo l'allontanamento dei militari il litigio però ricominciava, in ragione dell'intenzione del G. di allontanare la donna da casa. All'esito di un'ulteriore colluttazione la persona offesa lasciava l'appartamento e andava a dormire a Milano, all'interno dell'immobile di viale .

La mattina successiva sopraggiungeva in negozio anche l'imputato, e picchiando sulla saracinesca ne reclamava le chiavi; la donna non apriva e, dopo che il G. si era allontanato, si recava a denunciare il fatto al commissariato di zona.

L'episodio appena descritto segna la cessazione della convivenza e la rottura del rapporto di coppia, con strascichi incentrati in particolare sulle rivendicazioni di natura economica del prevenuto, espresse con insistenza in relazione al pagamento del mutuo per l'acquisto dei muri del negozio, intestato alla persona offesa nonostante egli ne sopportasse il costo; e sui continui dinieghi della <sup>C.</sup> che ha sempre conservato la disponibilità esclusiva dell'immobile in viale \_\_\_\_\_ a Milano, ove risiede tuttora.

Non constano fatti violenti successivi.

I dissidi economici restano tuttora aperti con riferimento al negozio; il G. \_\_\_\_\_ non è stato in grado di continuare a pagare i ratei del mutuo acceso per l'acquisto dell'appartamento di \_\_\_\_\_ che è finito all'asta; mentre il c/c cointestato acceso presso la banca \_\_\_\_\_ è stato chiuso, secondo quanto riferito dall'imputato dopo che la persona offesa aveva provveduto ad effettuare indebitamente alcuni prelievi.

4. Il Tribunale, alla luce anche della mancanza di ricostruzioni alternative del G. \_\_\_\_\_ (che ha dichiarato di essere stato in condizioni di alterazione alcolica e di non ricordare il dettaglio del litigio avuto il 13 luglio 2008) e del tempestivo accesso della persona offesa ad una struttura

sanitaria, accompagnato dal ricorso immediato ai Carabinieri della Stazione di \_\_\_\_\_ con riferimento al fatto di lesioni ritiene che le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ siano attendibili, riscontrate ed idonee a formare la prova in merito all'esistenza della lite connotata da un'attività aggressiva del prevenuto ed alla determinazione, in tal modo, delle lesioni refertate.

Ricorrono dunque tutti gli elementi necessari all'affermazione di penale responsabilità per le lesioni contestate, senza incorrere in dubbi ragionevoli e senza che siano configurabili circostanze esimenti o cause di giustificazione che il prevenuto, peraltro, neppure ha addotto.

Con riferimento all'accusa di maltrattamenti, non si è però formata la prova che \_\_\_\_\_ G \_\_\_\_\_ abbia sottoposto la persona offesa ad una serie continua di vessazioni, causandole quelle sofferenze, privazioni ed umiliazioni che per giurisprudenza costante di legittimità, in quanto fonte di un disagio continuo incompatibile con le normali condizioni di vita, costituiscono l'elemento oggettivo del reato (cfr., per tutte, Cass. sez. VI, 4.12.2003 n. 7192, RV n. 228461 e Cass. sez. VI, 2.12.2010 n. 45037, RV n. 249036).

Risulta piuttosto una cornice di tensioni reciproche, veicolata dall'affievolimento progressivo del rapporto sentimentale sino a fare emergere da un canto interessi economici contrastanti, dall'altro la rivisitazione di alcuni episodi di percosse ed un ulteriore episodio di lesioni occorsi nell'arco di una convivenza durata otto anni circa, senza che in queste occasioni la \_\_\_\_\_ (pur essendo persona evidentemente capace di tutelare i propri diritti, come dimostrato dall'atteggiamento assunto all'esito delle lesioni contestate al capo 2) abbia inteso sporgere la correlativa querela.

Nell'ampio arco di tempo considerato si tratta di fatti complessivamente privi di una dimensione ideativa vessatoria, che ancorano l'accaduto all'acuirsi occasionale di contrasti interpersonali e cui mancano le connotazioni necessarie all'integrazione dell'ipotesi di maltrattamenti.

5. *G* ..... deve essere quindi dichiarato colpevole unicamente del fatto di lesioni ascritto al capo B).

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della natura del fatto e delle modalità dell'azione, unitamente a tutti i parametri di valutazione indicati nell'art.133 cp, si ritiene conforme a giustizia irrogare la pena di mesi due di reclusione, così definita: pena base mesi tre di reclusione, ridotta all'inflitto per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza e delle condizioni di marginalità sociale.

L'incensuratezza consente altresì di concedere la sospensione condizionale della pena e di formulare un giudizio prognostico positivo sull'eventualità che il G..... si astenga dalla consumazione di ulteriori reati.

Conseguono, *ex lege*, le ulteriori statuizioni riportate in dispositivo. In particolare: la condanna a risarcire la parte civile costituita del danno cagionato, da liquidarsi in separato giudizio data la mancanza degli elementi di prova necessari ad una quantificazione immediata, tanto più nel quadro di rapporti economici tra le parti non del tutto definiti e di inquadramento complesso; e l'ulteriore condanna a rifondere alla medesima parte civile le spese di assistenza e difesa, liquidate in complessivi euro 2.500 oltre ad IVA e CPA come per legge.


**P. Q. M.**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO - QUINTA SEZIONE PENALE**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.





**dichiara**

G[ ] colpevole del reato ascritto al capo 2) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

**condanna**

l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, danni da liquidarsi in separato giudizio; condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di assistenza e difesa che vengono liquidate in complessivi euro 2.500,00 oltre ad IVA e CPA come per legge.

Visto l'art. 530 cpp

**assolve**


G[ ] dal reato ascritto al capo 1) perché il fatto non sussiste.

Termine di giorni sessanta per la stesura della motivazione.

Milano, 16.10.2013

**IL GIUDICE**


**DOTT. GIUSEPPE CERNUTO**



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
OGGI 04/12/2013

IL CANCELLIERE AMMINISTRATIVO

IL CANCELLIERE AMMINISTRATIVO



Sentenza con omologazione notificata il .....

Passato in giudicato

il 21/01/2014



IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE AMMINISTRATIVO

10/2/14 